

COMUNE DI ACERNO

Provincia di Salerno

CONCESSIONE PLURIENNALE DELLA GESTIONE DELL'IMMOBILE OSTELLO DELLA GIOVENTÙ "EX CONVENTO S.ANTONIO" SITO IN VIA MASSIMINO DE LUCIO

L'anno duemilaventisei, il giorno ----- del mese di -----, in Acerno, presso la Casa Comunale di Acerno, in Via Rimembranza n. 8, dinanzi a me dott. -----, C.F. -----, Segretario Comunale del Comune di Acerno, autorizzato per legge a stipulare e rogare i contratti in forma pubblica amministrativa per conto e nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., si sono personalmente costituiti, senza la presenza di testimoni, alla quale le parti di pieno accordo rinunciano:

- **l'ing.** ----- nato a ----- il -----, Codice Fiscale -----, domiciliato per le sue funzioni presso il Comune di Acerno, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica 1 – Lavori Pubblici del Comune di Acerno, giusto Decreto Sindacale di nomina n. ----- del -----, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome e per conto dell'Ente, chiamato per brevità "Concedente"
- **Il Sig.** ----- nato a ----- il -----, Codice Fiscale -----, quale legale rappresentante della ----- con sede legale in ----- – codice fiscale/P.Iva ----- chiamato per brevità "Concessionario";

per la stipula del presente contratto di concessione.

Dell'identità dei signori comparenti, io Ufficiale rogante sono personalmente certo, il primo per conoscenza diretta e il secondo mediante esibizione di Carta d'identità n. -----, con scadenza il ----- rilasciata dal Comune di ----- il -----

PREMESSO CHE:

- Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17/03/2026 è stato approvato il Piano delle Alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare 2026 - 2028 (art. 58 della Legge n. 133/2008 e s.m.i.), contenente l'elenco degli immobili di proprietà comunale da valorizzare, tra i quali figura l'immobile Ostello della Gioventù (ex Convento S. Antonio), da concedere per lo svolgimento di attività in campo sociale, ubicato in Acerno alla Via Massimino De Lucio, distinto in catasto urbano al foglio 24 Mappale 35 Sub 4 e 5;
 - Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 12.05.2026 è stato stabilito di procedere alla concessione della gestione di detto immobile stabilendo i parametri fondamentali della concessione e demandando al costituito responsabile dell'Area Tecnica 1 l'adozione dei provvedimenti consequenziali di competenza;
 - Che con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica 1 n. 98 del 28/05/2026 è stata indetta procedura ad evidenza pubblica per la concessione del suddetto immobile per anni tre ed approvato lo schema di Bando Pubblico e relativi allegati.
 - Che il bando pubblico recante prot.n.----- del -----, unitamente agli allegati, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Acerno www.comune.acerno.sa.it nella sezione "amministrazione trasparente" oltre che all'albo pretorio on line;
 - Che con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica 1 n. --- del -----, espletata la procedura e preso atto dei relativi risultati nonché a valle delle verifiche condotte, è stata disposta la concessione dell'immobile sopra descritto, per la durata di tre anni, alla costituita ----- con sede legale in ----- codice fiscale/P.Iva -----
- Tutto ciò premesso, tra le suddette parti si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 - OGGETTO

Il Comune di Acerno concede alla -----l'utilizzo

dell'immobile di proprietà comunale ubicato in Acerno alla Via Massimino De Lucio denominato Ostello della Gioventù – ex Convento S. Antonio, in buone condizioni manutentive e di conservazione, che si sviluppa su due livelli fuori terra (piano terra e piano primo) oltre al piano seminterrato. Censito al Catasto Fabbricati al foglio 24 Mappale 35 Sub 4 e 5, come meglio individuato negli atti tecnici allegati al bando pubblico che devono intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto

L'immobile è assegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento della consegna in favore del soggetto concessionario.

Il fabbricato è dotato di impianto elettrico, idrico, riscaldamento e antincendio ed è collegato alla rete idrica e fognaria cittadina .

Sono esclusi dalla concessione i locali posti al piano terra destinati ad info-point turistico aventi ingresso indipendente ed impianti indipendenti, che restano nell'esclusivo uso del comune di Acerno nonché l'intero corpo ex chiesa adiacente la struttura principale.

Il Comune concedente si riserva l'utilizzo della parte d'immobile collocata al piano terra per eventi di promozione sociale e culturale per un massimo di 12 eventi annui con la durata massima di giorni tre per ciascun evento, attraverso un programma annuale preliminarmente concordato con il concessionario;

L'immobile concesso ha un vincolo di destinazione e può essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui al progetto allegato al presente contratto.

Per immobile deve intendersi il fabbricato e le relative aree scoperte di pertinenza.

Il concessionario ha l'obbligo di utilizzare l'immobile con la massima diligenza, senza arrecare nessun danno al medesimo.

ARTICOLO 2 - DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE

L'immobile oggetto del presente contratto deve essere destinato esclusivamente a sede di svolgimento delle attività volte alla

realizzazione del progetto come proposto in sede di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica espletata per la concessione dell'immobile stesso, che è allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale. Il progetto di utilizzo dell'immobile prevede lo svolgimento delle seguenti attività -----
Il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile, la sub-concessione - anche parziale – dello stesso, la cessione del contratto a terzi sono vietate e producono *ipso iure* la decadenza della concessione.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, il Comune di Acerno potrà esigere la restituzione immediata del bene, con incameramento integrale della cauzione, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento, previa declaratoria della revoca della concessione. In tale caso l'immobile dovrà essere riconsegnato, libero e sgombro da persone e cose, nello stato in cui si trovano senza che il concedente stesso sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento di qualsiasi titolo.

ARTICOLO 3 - CANONE

Il Concessionario si impegna a versare al Comune di Acerno un canone annuo di € ----- come da offerta economica resa in sede gara. Il Concessionario sarà tenuto a corrispondere tale canone dalla data di stipula del presente atto.

Il canone dovrà essere versato in rate trimestrali anticipate, mediante bonifica bancario sul conto di tesoreria comunale, oltre a rimborso per eventuali oneri accessori e quant'altro a carico del Concessionario in base alla legge ed al presente atto.

Il pagamento non può essere sospeso, né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese od eccezioni di sorta.

Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive costituisce motivo di decadenza della concessione e dà luogo alla automatica

costituzione in mora del conduttore anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, con riferimento al periodo di ritardo, senza necessità di diffida, salva ed impregiudicata la richiesta di maggiori danni.

In caso di revoca/decadenza della concessione l'Amministrazione Comunale conserverà per intero il canone per il trimestre in corso.

Si conviene che qualora alla scadenza dei termini di vigenza del presente contratto il Concessionario permanga nella detenzione dei locali nel periodo intercorrente tra la data di scadenza contrattuale (o di risoluzione anticipata) e la data di eventuale stipula di un nuovo contratto o del rilascio/sgombero dei locali stessi, dovrà corrispondere un'indennità avente il medesimo importo del canone pattuito con il presente contratto, cui saranno eventualmente applicati gli aumenti ISTAT automaticamente maturati.

ARTICOLO 4 – DURATA , RINNOVO E RECESSO

La concessione ha la durata di anni tre con decorrenza dalla data di stipula del presente atto, pertanto fino a tutto il -----.

Alla scadenza, il contratto non si rinnova automaticamente e/o tacitamente.

La concessione potrà essere rinnovata per ulteriori anni tre, a discrezione del Comune di Acerno, previa verifica dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, con particolare riferimento a quelli relativi alla conformità delle attività svolte con quanto previsto nel provvedimento di assegnazione, del rispetto degli oneri di manutenzione dei locali, della corresponsione del canone e delle spese per utenze.

Il rinnovo deve comunque essere formalizzato con un nuovo atto di Concessione, sulla base di quanto previsto nel piano delle valorizzazioni e alienazioni dei beni del patrimonio comunale.

Il Concessionario ha la facoltà di recedere anticipatamente dal

contratto con un preavviso di mesi tre rispetto alla data in cui il recesso sarà efficace. In tale caso rimarranno a carico del Concessionario tutte le spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 7 del presente atto senza alcun onere o indennità di sorta per il concedente, restando inteso che non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso nel caso di restituzione anticipata dell'immobile derivante da propria determinazione, neppure di quanto eventualmente versato a titolo di canone per il periodo pregresso.

ARTICOLO 5 – REVOCA E DECADENZA

L'Ente Concedente può, con provvedimento motivato, revocare la concessione, per preminenti motivi di interesse pubblico, la quale potrà essere esercitata in ogni tempo dal Comune di Acerno, senza che per tale fatto il Concessionario possa pretendere alcun compenso e nulla possa eccepire.

In tale circostanza le parti si impegnano a porre in essere tutte le azioni necessarie ed occorrenti al fine di ridurre le eventuali conseguenze dannose per le parti stesse,

Nel caso in cui si verificano situazioni di inadempimento agli obblighi posti a carico del Concessionario, il Comune di Acerno pronuncia la decadenza dalla Concessione ed esigere la restituzione immediata del bene, libero da persone e cose, restando impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti alle inadempienze.

Le ipotesi che determinano la decadenza dalla presente concessione sono le seguenti:

1. mancato pagamento del canone, per due scadenze consecutive;
2. riscontro di inadempimento grave, cui il Concessionario non ha ottemperato entro 3 mesi dalla diffida da parte dell'Amministrazione;
3. mancato rispetto del divieto di sub Concessione;
4. mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel Contratto;

Alla scadenza, od in caso di restituzione anticipata, l'immobile dovrà essere riconsegnati al Concedente in buono stato di uso e manutenzione. Qualora l'immobile non venga interamente sgomberato, sarà eseguito lo sgombero in danno del concessionario con addebito di ogni spesa, fatto salvo il risarcimento del danno.

ARTICOLO 6 – CONSEGNA

L'immobile è consegnato al Concessionario nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Il concedente non assume l'obbligo di alcun risarcimento qualora l'immobile presenti vizi o vincoli tali da pregiudicarne in tutto od in parte l'utilizzo.

ARTICOLO 7 – MANUTENZIONE

L'immobile sarà assegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, restando a carico del concessionario le opere di manutenzione ordinaria necessarie per mantenerlo idoneo all'uso convenuto, nonché lo sgombero di qualsiasi masserizia presente in loco.

Il Concessionario provvede a propria cura e spese all'esecuzione di tutte le opere rientranti nel novero della manutenzione ordinaria come definite dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i. necessarie a rendere utilizzabile e mantenere in efficienza l'immobile in relazione all'uso convenuto; tra gli interventi posti a carico del Concessionario si intendono anche gli oneri di progettazione, collaudo, acquisizione di autorizzazioni o concessioni previste dalle vigenti norme o di prossima emanazione in materia.

Spettano parimenti al concessionario la richiesta e l'ottenimento di eventuali permessi di costruire, provvedimenti unici, autorizzazioni paesaggistiche, e altri titoli edilizi previsti dalla normativa in materia di edilizia e urbanistica, concessioni, licenze e autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza e simili occorrenti all'uso, senza che la concessione dell'immobile costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte del Comune o di altri Enti Pubblici. Il

concessionario non potrà avanzare pretese a qualsiasi titolo per eventuali interventi di manutenzione e/o di adeguamento tecnico, igienico, sanitario che si rendano necessari per ottenere l' idoneità del bene assegnato all'uso stabilito. Del pari, non saranno dovuti dal Comune, alla scadenza del contratto o in caso di revoca o decadenza della concessione per qualsiasi causa, rimborsi, indennizzi, indennità di qualsiasi sorta per il caso di eventuali migliorie apportate all'immobile. Il Concessionario si impegna a produrre inoltre la certificazione, redatta da un tecnico abilitato, che attesti che l'immobile presenta la sussistenza di tutte le condizioni necessarie ai fini dell'agibilità per la tipologia di utilizzo cui viene destinato. Il concedente non è tenuto a corrispondere alcun risarcimento in caso di mancato ottenimento delle suddette certificazioni.

É a carico del Concessionario la manutenzione ordinaria dell'immobile e degli impianti e dell'area di pertinenza, necessarie per renderlo idoneo all'uso convenuto, compresi gli eventuali interventi per l'adeguamento degli stessi alle vigenti norme ed alle misure di sicurezza e di prevenzione incendi.

È a carico del concessionario la sistemazione e la cura, anche attraverso la piantumazione di essenze arboree dell'area esterna di pertinenza, in modo da garantirne, la fruibilità, la sicurezza e il decoro.

Il Comune non rilascerà alcuna certificazione impiantistica e/o ambientale dell'immobile concesso rispetto a quelle eventualmente già esistenti al momento di pubblicazione del bando. Sarà, conseguentemente, onere del concessionario integrare o rinnovare le certificazioni impiantistiche e/o ambientali.

I lavori di sistemazione e ordinaria manutenzione e le attività dovranno svolgersi secondo modalità tali da non arrecare eccessivo disturbo ai residenti della zona. Se necessario, il Concessionario dovrà adottare le opportune misure di isolamento acustico.

Nessuno onere dovrà gravare sul Comune di Acerno sia per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni sia per l'esecuzione dei lavori manutentivi.

Il Comune di Acerno resta comunque esonerato da ogni responsabilità per danni alle persone e/o allo stabile che possano verificarsi in conseguenza di interventi manutentivi.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi precedenti, il concedente potrà esigere la restituzione immediata dell'immobile, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

Tutti gli oneri manutentivi di cui al presente articolo permangono in capo al Concessionario anche successivamente alla scadenza contrattuale qualora permanga la detenzione dei locali stessi.

ARTICOLO 8 – SPESE E UTENZE

Sono a carico del Concessionario tutte le spese relative alla attivazione e/o voltura delle utenze elettriche e idrico/fognarie e ai consumi di energia elettrica, fornitura idrica, gas, riscaldamento, climatizzazione, acqua calda sanitaria, wi.fi e telefono, oltre alle imposte qualora dovute (ad es. TARI).

Il Concessionario pertanto dovrà provvedere tempestivamente e comunque prima del suo utilizzo, alla intestazione diretta delle forniture che al momento della consegna del bene risultassero in capo al Comune di Acerno.

I contratti di utenza devono essere direttamente intestati e prodotti in copia all'Amministrazione Comunale entro il termine di 60 giorni dalla stipula del contratto di Concessione.

La richiesta di attivazione del servizio TARI deve essere presentata entro novanta (90) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento comunale.

Nel caso di installazione di misuratori parziali è posto a carico del Concessionario l'obbligo di comunicare ogni tre mesi a far data dalla decorrenza del presente rapporto concessorio - a mezzo pec, le letture dei consumi indicati da ciascun misuratore parziale. Sarà cura del competente Servizio verificare annualmente tali consumi. Sono altresì a carico del Concessionario le spese relative all'installazione, sostituzione, riparazione e manutenzione dei misuratori, nonché tutte le altre spese relative all'uso, alla conservazione e manutenzione di tali servizi.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese relative alla sicurezza, vigilanza e guardiania e tutte le spese di gestione connesse alla attuazione del progetto, nessuna esclusa, anche se non espressamente indicate nel presente articolo.

ARTICOLO 9 – MOROSITÀ

Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive e/o delle quote per gli oneri accessori, entro i termini stabiliti costituisce motivo di decadenza della concessione.

ARTICOLO 10 – RESPONSABILITÀ

Il concessionario assume ogni responsabilità per l'organizzazione di tutte le attività previste nel progetto, per quanto previsto dalla legge, per danni a persone o cose nei confronti di terzi e del Comune, lasciando completamente indenne il Comune di Acerno. Il Comune di Acerno rimane comunque estraneo nei confronti di ogni rapporto od obbligazione che si costituisca fra il soggetto concessionario e i soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, o per collaborazioni professionali o per ogni altra prestazione a qualsiasi altro titolo connessa all'utilizzo dell'immobile e alle attività che verranno svolte.

Il Concessionario è costituito custode dell'immobile in concessione ed esonera espressamente il Comune di Acerno da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano provenirgli per fatti od omissioni, dolosi o colposi, anche di terzi.

Il Concessionario terrà l'Amministrazione comunale indenne da

molestia o pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno che possa derivare a questi ultimi per effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione di eventuali lavori di adeguamento o miglioria, sia durante il corso della concessione medesima.

Il Concessionario assume interamente a proprio carico qualsiasi responsabilità connessa all'utilizzo del bene, la gestione dello stesso, il suo stato manutentivo e tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose anche per il fatto dei propri dipendenti o appaltatori, ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile. Risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nei locali a vario titolo. Si impegna ad adottare tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi nell'esercizio dell'attività, che dovrà essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti offerti dalla tecnica; manleva espressamente il Comune di Acerno da ogni derivante pregiudizio anche ai sensi dell'art. 2050 e 2051 del Codice Civile.

Il Concessionario, inoltre, nell'esercizio dell'attività presso l'immobile, qualora si avvalga di personale, è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni manlevando il Comune di Acerno da eventi dannosi che possano

derivare. Il concessionario ha l'obbligo di osservare le seguenti condizioni:

- divieto di fare uso di muri, interni ed esterni, per affissione di manifesti o altro anche a carattere temporaneo; viene fatta salva la possibilità di effettuare affissioni mediante il posizionamento di bacheche o listelli o simili;
- divieto di subconcedere l'immobile a terzi a qualsiasi titolo anche di fatto, sotto qualsiasi forma o a mezzo di qualsivoglia strumento giuridico;
- restituire l'immobile nella sua integrità, nello stato in cui è stato consegnato, salvo il normale deperimento d'uso, al termine del periodo contrattuale o nei casi in cui si verifichi l'ipotesi di recesso, revoca o decadenza della concessione, assumendo l'impegno di porre a proprio carico eventuali danni all'immobile comunale.
- ogni altra condizione indicata nel contratto di Concessione sulla base degli indirizzi della Giunta Comunale.
- qualora debbano essere organizzate manifestazioni che richiedano l'installazione di attrezzature o impianti di cui l'immobile non sia dotato, il concessionario deve provvedere a propria cura e spesa all'acquisizione, sistemazione, montaggio e asporto. Queste operazioni devono avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini eventualmente fissati dal concedente e devono svolgersi con le necessarie precauzioni onde evitare danni

alle strutture fisse e mobili dell'immobile, danni che saranno in ogni caso posti ad esclusivo carico del concessionario.

- deve essere garantita un'utilizzazione dell'immobile compatibile con le disposizioni legislative in materia di sicurezza, rispettando gli impianti a norma e dando, tempestiva comunicazione al Comune di Acerno, delle eventuali disfunzioni.
- accettare e facilitare eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi sull'immobile, da parte del personale del Comune di Acerno, le cui richieste in tal senso potranno essere avanzate in qualsiasi momento.

ARTICOLO 11 – ASSICURAZIONI

Il Concessionario risponde direttamente, manlevando il Comune di Acerno da ogni responsabilità a riguardo, delle conseguenze relative a sinistri comunque coinvolgenti personale del Concessionario, lavoratori, ospiti, utenti e ogni altra persona comunque immessa nei locali, relativamente a danni alla persona o alle cose determinatesi all'interno dell'area/immobile oggetto di concessione. Tale responsabilità è riferita sia a eventuali danni derivanti dalle strutture concesse sia dall'attività gestita ordinaria o connessa a iniziative specifiche.

Il Comune di Acerno non assume mai, in alcun caso, sia sul piano assicurativo che per qualsiasi altro rapporto giuridico, la qualità di coobbligato solidale per qualsivoglia obbligazione del Concessionario.

Il Concessionario ha stipulato la seguente polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile per tutti i danni cagionati a terzi o beni di terzi (RCT) e RCO n.-----intestata a -----, rilasciata da----- in data-----.

La copertura assicurativa dovrà perdurare per tutta la durata del contratto e comunque sussistere anche dopo la scadenza in caso di legittima permanenza dell'associazione nell'immobile.

Pertanto con cadenza annuale il concessionario dovrà consegnare al concedente copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi per le successive annualità.

I rischi non coperti dalle Polizze, nonché gli scoperti e le franchigie, si intendono a carico esclusivo del Concessionario.

Relativamente ai beni mobili del concessionario presenti all'interno dell'immobile il Comune di Acerno non risponde di danni di sorta e pertanto il concessionario, allo scopo di tutelare detti beni, dovrà garantire l'esistenza su di essi di apposita polizza assicurativa.

Resta inteso che la presente clausola non altera il diritto dell'assicuratore di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con l'impegno a indirizzare l'avviso di recesso, oltre al Contraente, anche e contestualmente al Comune di Acerno, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.

ARTICOLO 12 - GARANZIE

A garanzia del pagamento del canone e dell'adempimento degli obblighi nascenti dalla Concessione e ai sensi di legge (articolo 54

Titolo 2 Capo 2 Regio Decreto numero 827/1924 del 23 maggio 1924), il Concessionario ha prestato deposito cauzionale, improduttivo di interessi, pari a Euro -----, corrispondente a tre mensilità del canone mediante versamento con bonifico sul conto corrente bancario intestato al Comune di Acerno - quietanza n., rilasciata da, ----- tesoriere comunale, oppure mediante polizza fidejussoria n. ----- del ----- emessa da -----.

Il deposito cauzionale non potrà imputarsi in conto canoni e sarà restituito dopo la riconsegna del bene, sempre che tutti gli obblighi di cui al presente atto siano stati adempiuti e previa constatazione che l'immobile venga riconsegnato senza alcun danno.

Il Comune di Acerno resta fin d'ora autorizzato a trattenere definitivamente l'importo della garanzia versata, quale risarcimento per eventuali danni riscontrati nell'immobile e per eventuali debiti o inadempimenti del Concessionario, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto del Comune .

ARTICOLO 13 - ACCERTAMENTI

I Funzionari del Comune di Acerno, potranno accedere, previo avviso anche telefonico ai concessionari, nell'immobile dato in concessione per accertamenti ed operazioni nell'interesse del concedente.

ARTICOLO 14 – RELAZIONI ANNUALI

Alla scadenza di ciascuna annualità, il Concessionario dovrà presentare al Comune di Acerno idonea relazione sull'attività svolta. La mancata presentazione della relazione predetta, di cui al primo

comma del presente articolo costituisce inadempimento al presente contratto e può essere sanzionato con la decadenza.

ARTICOLO 15 - RICONSEGNA

Alla scadenza della concessione, o in caso di restituzione anticipata, il Concessionario dovrà restituire l'immobile in buono stato d'uso e manutenzione, con tutte le eventuali migliorie apportate senza alcun onere per il Comune di Acerno.

ARTICOLO 16 – DOMICILIO E CARICHE SOCIALI

Per gli effetti della presente concessione, il Concessionario elegge il proprio domicilio in------. È fatto obbligo al Concessionario di comunicare tempestivamente al Comune di Acerno i cambiamenti connessi alla modifica delle cariche sociali con specifico riguardo a quelle relative al soggetto che ha la rappresentanza del concessionario-----, nonché le eventuali variazioni dei recapiti.

ARTICOLO 17 - CLAUSOLA FISCALE E DI RINVIO

Tutte le spese, imposte e tasse, presenti e future, inerenti e conseguenti per il presente atto, nonché tutte le spese contrattuali, sono a totale carico del Concessionario. Per quanto qui non previsto si rinvia alle norme di legge e di regolamento.

ARTICOLO 18. TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Acerno, ai sensi del GDPR 2016/679, informa il Concessionario che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente alla concessione dell'immobile di proprietà

comunale ubicato in in Via Massimino De Lucio, ed avverrà presso il Comune di Acerno nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Ai sensi di quanto previsto dal regolamento europeo 2016/679 (GDPR): “ Titolare” del trattamento dei dati di cui al presente procedimento è il Comune di Acerno , mediante la figura del Sindaco o di un soggetto da lui designato che, tratterà i dati personali conferiti, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche esclusivamente al fine di espletare le attività connesse alle funzioni pubbliche che le sono attribuite, secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza, nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018. Gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi. L'operatore economico dichiara di aver preso visione dell'informativa predisposta dal Comune di Acerno riguardante i procedimenti per l'affidamento di contratti, alla quale si rinvia.

Tanto premesso e convenuto, i componenti dichiarano di ben conoscere gli atti allegati e richiamati ed espressamente mi dispensano dal darne lettura. Io Segretario Comunale, ho richiesto e ricevuto il presente atto pubblico informatico, compilato sotto la mia direzione e responsabilità da persona di mia fiducia sopra diciassette facciate intere e ne ho dato lettura mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici ai componenti, che da me

interpellati lo approvano e con me lo sottoscrivono mediante l'uso di dispositivi di firma digitale, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 36/2023 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 – “Codice dell'Amministrazione Digitale” - dei cui certificati di firma ho previamente accertato la validità.

IL CONCEDENTE: Il Responsabile Area Tecnica 1 – Lavori pubblici - ----
----- – Firmato digitalmente

IL CONCESSIONARIO: Sig. ----- – Firmato digitalmente

Successivamente, in presenza delle parti firmatarie sopra costituite, io Segretario Comunale ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

L'UFFICIALE ROGANTE: Il Segretario Comunale - dott. -----
----- – Firmato digitalmente